

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	35
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	36
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti dei relatori e del Governo e relativi subemendamenti</i>)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	63
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, dopo avere ricordato come l'esame in sede consultiva abbia ad oggetto esclusivamente le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, avverte che la Commissione dovrà esprimere il parere entro oggi. Invita quindi il relatore ad illustrare il contenuto del provvedimento.

David ERMINI (PD), *relatore*, rileva, in primo luogo, che l'articolo 5, comma 1, del provvedimento reca « Disposizioni volte ad

accelerare la realizzazione di Expo 2015 » e, segnatamente, una serie di disposizioni concernenti l'evento Expo 2015, al fine di garantire il rispetto dei tempi stabiliti per il suo svolgimento e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo.

Il comma 1, lettera *a*) prevede l'istituzione del Commissario unico, delegato del Governo, subentrante al Commissario straordinario e al Commissario generale dell'Expo 2015, dotato di specifici poteri di governo dell'evento.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala il comma 1, lettera *e*), in materia di tutela dei segni distintivi di Expo 2015. Sono, in particolare, individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele e non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del cosiddetto « *ambush marketing* »), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento a tale ultima previsione, ritiene opportuno che la predette sanzioni amministrative siano coordinate con la disciplina del codice penale relativa a fattispecie identiche o analoghe.

Segnala, inoltre, il comma 1, lettera *f*), che prevede l'applicazione delle disposizioni processuali di cui all'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A.

Ulteriore disposizione rientrante negli ambiti di competenza della Commissione giustizia è l'articolo 6-*octies*, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, che prevede una disciplina di favore per le imprese che abbiano subito perdite di capitale in conseguenza del terremoto che ha colpito l'Emilia nel maggio del 2012.

La norma stabilisce che, a partire dal 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nei territori dei comuni specificamente indicati nel testo, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446 e 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484, 2545-*duodecies* del Codice civile.

Gli articoli del codice civile richiamati dall'articolo 6-*octies* concernono, segnatamente, specifici eventi che conseguono a perdite del capitale sociale nonché le connesse ipotesi di scioglimento o trasformazione della società, nelle società per azioni, nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 11.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del Governo e dei relatori (*vedi allegato 2*).

Gli emendamenti Colletti 10.2, 10.3 e 10.4 sono da considerare inammissibili per estraneità di materia essendo volti a modificare la disciplina generale della prescrizione del reato al di fuori di qualsiasi collegamento con gli istituti oggetto sia del testo unificato che delle proposte abbinata.

Ricorda che i provvedimenti in esame sono iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 24 giugno prossimo e che, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti del gruppo, si è stabilito di concludere l'esame degli emendamenti entro oggi, al fine di consentire alle Commissioni competenti di esprimere il parere entro domani e di conferire il mandato al relatore nella giornata di giovedì 20 giugno prossimo.

Chiede quindi se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che sul tema delle carceri il Governo abbia un orientamento non univoco e non lineare, che si manifesta anche attraverso dichiarazioni contraddittorie del Ministro della giustizia. Osserva, in primo luogo, come il tanto annunciato decreto sulle carceri sembri sparito dall'agenda del Governo, forse perché l'emergenza carceraria non è più una priorità o forse a causa di contrasti tra il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia. Quest'ultima, infatti, sembra volere individuare ulteriori soluzioni, utilizzando le caserme per i detenuti non pericolosi, anche se i sindacati della polizia penitenziaria fanno presente che mancano le risorse umane per fare fronte alle soluzioni prospettate. Ne scaturisce una situazione di grave e controproducente confusione.

Quanto al provvedimento in esame, sottolinea come la sua inutilità e dannosità aumenti sensibilmente con gli emendamenti presentati dal Governo e dai relatori. Osserva come sia erroneo e contraddittorio prevedere, come nell'articolo 1,

che un'emergenza sia affrontata con una delega legislativa che, peraltro, prevede un termine di otto mesi per l'emanazione dei relativi decreti legislativi.

Preannuncia che il suo gruppo farà opposizione e ostruzionismo, anche in Commissione.

Fa presente di avere presentato molti emendamenti per rappresentare l'assoluta contrarietà del gruppo LNA ad un provvedimento che premia chi ha commesso dei reati e trascura la tutela delle parti lese. Ritiene che i detenuti siano degli esseri umani che hanno commesso degli errori e che hanno ogni diritto di scontare la propria pena con dignità. Tuttavia, il provvedimento in esame mette in discussione il principio fondamentale della certezza e dell'effettività della pena e viene ulteriormente peggiorato, nel merito, dall'emendamento 1.500 del Governo che è contrario alla Costituzione, dal momento che la lettera *c-bis*) prevede una delega in bianco, formulata in modo assolutamente indeterminato e generico.

Né il vizio di incostituzionalità potrebbe essere sanato con l'indicazione di alcuni delitti che costituiscano oggettive esclusioni dall'applicazione della detenzione domiciliare poiché, data la complessità della valutazione da compiere, sarebbe irragionevole indicare un delitto piuttosto che un altro. Ritiene che chi ha redatto l'emendamento in questione probabilmente non ha presente quale siano la gravità e il livello di allarme sociale dei delitti puniti con la pena della reclusione fino a sei anni, elencandone le fattispecie più significative.

Rileva che il provvedimento, attribuisce al magistrato un margine eccessivo di discrezionalità, sottolineando come sia contraddittorio che forze politiche come il PdL, che in passato si sono battute strenuamente per contenere tali margini di discrezionalità, oggi possano realmente votare a favore di siffatte disposizioni.

Evidenzia come le forze di polizia, per controllare i soggetti che si trovano reclusi nel domicilio, dovranno ridurre il presidio

del territorio contro la criminalità e fa presente di avere presentato in argomento il subemendamento 0.1.500.85.

Con riferimento alla sospensione del procedimento con messa alla prova, dichiara di non condividere l'emendamento dei relatori che ne estende l'applicazione ai reati di cui all'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, posto che questo non fa affatto riferimento a reati bagatellari ma a reati gravi. D'altra parte ricorda come dalle audizioni sia emerso che la messa alla prova e i lavori di pubblica utilità funzionano solo a Torino e, in parte, a Milano per merito di determinati magistrati. Altrove questi istituti non funzionano e sarebbe grave prevederne una estensione. Dalle audizioni è inoltre emerso che serve un potenziamento dell'organico dell'UEPE.

Auspica, conclusivamente, che la Commissione, in un sussulto di orgoglio, respinga il provvedimento.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL) rileva come sia stato preannunciato il ricorso a pratiche ostruzionistiche da parte del gruppo LNA. Pur riconoscendo il diritto di ricorrere a simili pratiche, purché contenute nei limiti consentiti dal Regolamento, invita la presidenza ad adottare tutte le contromisure, parimenti offerte dal Regolamento, al fine di garantire la conclusione dell'esame entro i termini stabiliti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della presente seduta, saranno stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori odierni della Commissione. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 giugno 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Ferri.

La seduta comincia alle 21.20.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana di oggi.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi oggi, si è stabilito, anche a seguito dell'intervento ostruzionistico dell'onorevole Molteni, come egli stesso ha sottolineato, di limitare a cinque minuti gli interventi di ciascun deputato. Ricorda a tale proposito che in una riunione precedente dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di concludere l'esame degli emendamenti entro la seduta odierna, per poter poi trasmettere il testo alle Commissioni competenti per l'espressione del parere e, quindi, concludere l'esame in sede referente entro la seduta di giovedì prossimo.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara che il suo gruppo non intende fare del mero ostruzionismo, bensì di affrontare il merito, al fine di cercare di far approvare almeno gli emendamenti più significativi presentati dal suo gruppo. Nel merito si associa a molta delle osservazioni fatte

dall'onorevole Molteni, come ad esempio quella relativa alla scelta della delega per la disciplina delle pene non detentive. Si tratta peraltro di una delega eccessivamente ampia specie in relazione alla parte relativa alle esclusioni oggettive. Per quanto attiene alla parte relativa alla messa alla prova, ritiene che la *ratio* sia condivisibile, ma che tuttavia non lo sia il testo a causa dell'eccessiva portata applicativa dell'istituto, rientrandovi reati non meritevoli. Sulla parte relativa alla disciplina degli irreperibili ritiene che sarebbe necessario procedere ad uno stralcio, in quanto si tratta di una disciplina estremamente complessa non approfondita in Commissione ed avulsa dal resto del testo.

Nicola MOLTENI (LNA) interviene sull'ordine dei lavori per rilevare con stupore che da alcune agenzie di stampa si è appreso che il Ministro Cancellieri avrebbe svolto un incontro sulla riforma della geografia giudiziaria solo con le forze di maggioranza escludendo, quindi, le opposizioni, per quanto si tratti di un tema che non può avere alcuna colorazione politica. Chiede spiegazioni al rappresentante del Governo.

Vittorio FERRARESI (M5S) si associa in parte all'onorevole Molteni e completamente a quello del collega Colletti, sottolineando come il problema del sovrappollamento carcerario sia in realtà legato soprattutto alla normativa sugli stupefacenti ed a quella sugli stranieri. Rileva inoltre che non esistono le risorse per soluzioni come quelle previste dal provvedimento in esame. Dopo aver espresso la propria contrarietà alla delega in materia di pene detentive non carcerarie, rileva che la disciplina della messa alla prova pone problemi tecnici molto rilevanti che rischiano di rendere l'istituto inutile. Ritiene che anche le norme sugli irreperibili sono norme di facciata.

Gianluca BUONANNO (LNA) esprime preoccupazione per gli effetti del provvedimento in esame, non essendovi forze di polizia sufficienti per garantire la sicu-

rezza pubblica e, al contempo, il controllo di soggetti sottoposti a reclusione presso il domicilio.

Marco RONDINI (LNA) ritiene inaccettabile che furti, borseggi e scippi abbiano avuto un notevole incremento e ciononostante rientrino nell'ambito di applicazione del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene erroneo l'impianto del provvedimento, perché non si può permettere ai delinquenti di scontare la pena presso il domicilio o luoghi simili. È contraddittorio che il Parlamento si impegni nella lotta contro la violenza sulle donne e poi approvi un provvedimento come quello in esame, applicabile anche al delitto di *stalking*. Analogo discorso può essere fatto per la pedopornografia infantile.

Angelo ATTAGUILE (LNA) osserva come la forte crisi economica stia incentivando le forme di delinquenza e come tale circostanza renda preoccupante il provvedimento in esame. Si tratta oltretutto di delinquenza che aiuta la mafia.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, intervenendo anche a nome del correlatore, onorevole Costa, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.500 del Governo.

Per quanto attiene ai subemendamenti ve ne sono alcuni che meritano sicuramente attenzione, come è stato evidenziato anche nella fase della illustrazione degli emendamenti.

Non ritiene di poter esprimere parere favorevole su tali emendamenti in quanto ritiene che vi siano due vie percorribili in questo momento: delegare al Governo il compito di individuare tutte le esclusioni oggettive ovvero fare una elencazione completa ed esaustiva di queste, non limitandoci ad individuarne solo alcune e demandare al Governo il compito di integrare questa lista. Anche nel caso in cui si volesse optare per quest'ultima soluzione, si deve avere la sicurezza di non escludere

dalla lista elaborata dal Parlamento dei reati che destano un allarme sociale non minore di quelli previsti nell'elenco.

Non pensa che sia opportuno sistematicamente stilare questa lista. Si dovrebbe lasciare la delega così com'è e presentare in Assemblea un ordine del giorno, che il Governo potrebbe accogliere, nel quale siano individuate le esclusioni oggettive che comunque il decreto legislativo dovrà prevedere. Per tali ragioni invita al ritiro di tutti gli emendamenti relativi ad esclusioni oggettive. In caso di non ritiro il parere sarà contrario.

Raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ermini 2.1, se riformulato come l'emendamento 2.130 dei relatori, e Marotta 2.11, identico all'emendamento 2.101 dei relatori.

Invita al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative.

Il sottosegretario Cosimo FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori. Precisa in replica all'onorevole Molteni, che la delega sulle esclusioni oggettive in materia di pene detentive non carcerarie non è affatto generica, essendo pienamente rispettati i parametri indicati dalla Corte costituzionale quale l'indicazione delle pene edittali e la qualifica dei reati da escludere come reati di grave allarme sociale. Si tratta di una delega non dissimile da quelle in materia di incandidabilità e delegificazione.

Inoltre, in relazione all'articolo 1, non è corretto ritenere che con il provvedimento in esame l'impunità diventi la regola, in quanto vi è una sentenza di condanna che verrà certamente eseguita.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il suo emendamento 1.10 soppressivo dell'articolo 1 nella sua formulazione originaria, che poi dovrebbe essere modificata in maniera ancora più peggiorativa dall'emendamento del Governo. Ne raccomanda l'approvazione per tutte le ragioni precedentemente illustrate.

Andrea COLLETTI (M5S) annuncia il voto favorevole sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, ritenendo non condivisibile, come sostenuto dal rappresentante del Governo, che la relativa formulazione sia conforme alla Costituzione.

Daniele FARINA (SEL) fa presente che non tutta l'opposizione è diventata conservatrice, in quanto il suo Gruppo teme che la delega sia troppo ristrettiva. È quindi contrario alla soppressione dell'articolo 1.

Marco MARCOLIN (LNA) nella qualità di amministratore locale esprime forti preoccupazioni per gli effetti del provvedimento anche sul versante della sicurezza pubblica.

Gianluca BUONANNO (LNA) dichiara la propria contrarietà alla delega di cui all'articolo 1, che lede i principi di certezza ed effettività della pena. Polemizza quindi con veemenza sulla gestione dei tempi degli interventi da parte della Presidenza, ritenuti troppo brevi.

Enrico COSTA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente ai deputati che non fanno parte della Commissione Giustizia, che in questa Commissione si è abituati a discutere con pacatezza e moderazione.

Marco RONDINI (LNA) rileva come il provvedimento in esame abbia effetti controproducenti anche sul piano della rieducazione della pena. Sarebbero più efficaci accordi bilaterali tra Stati che agiscano sul problema degli stranieri nelle carceri.

Tancredi TURCO (M5S), nel replicare al collega Farina, precisa che non si tratta di conservatorismo, atteso che il suo gruppo, pur avendo a cuore il problema delle carceri, ritiene che la pena debba essere equa e giusta.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra taluni profili di inefficacia del provvedi-

mento, ritenendo inaccettabile che questo trovi applicazione a reati di particolare gravità.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede al Governo di spiegare come intenda garantire i controlli sui condannati a pene detentive non carcerarie.

Guido GUIDESI (LNA) elenca una serie di reati di particolare gravità ai quali il provvedimento si applicherebbe e chiede al Governo se in tal modo si stia realmente facendo l'interesse dei cittadini onesti e con quali risorse si intenda provvedere ai relativi oneri.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferraresi 1.2, Molteni 1.10 e Cirielli 1.70.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta per convocare una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di stabilire come procedere ulteriormente per poter rispettare i termini prestabiliti in precedenza.

La seduta, sospesa alle 22.25, è ripresa alle 22.30.

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito di consentire di intervenire per dichiarazione di voto ai soli deputati legittimati a votare gli emendamenti, mentre anche deputati non appartenenti alla Commissione potranno comunque intervenire per illustrare gli emendamenti presentati. Tutti gli interventi non potranno avere una durata superiore ad un minuto.

Massimiliano FEDRIGA (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara che nei cinque anni della precedente legislatura non ha mai assistito a una simile limitazione disposta nei confronti di deputati non appartenenti ad una Commis-

sione. Ritiene inoltre che il termine di un minuto sia troppo esiguo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che i deputati non appartenenti alla Commissione possono comunque sottoscrivere gli emendamenti ed illustrarli.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene opportuno che si ristabilisca un clima di collaborazione, garantisce la chiusura del provvedimento nella seduta di giovedì, senza che sia necessario concludere oggi l'esame degli emendamenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che i deputati Massimiliano Fedriga, Matteo Bragantini, Gianluca Buonanno, Roberto Caon, Guido Guidesi, Marco Marcolin e Marco Rondini, sottoscrivono gli emendamenti presentati dall'onorevole Molteni.

Avverte quindi che si passa alla votazione dei subemendamenti all'emendamento 1.500 del Governo.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.3, volto a sopprimere quella che a suo giudizio è la peggiore modifica che si intende apportare al provvedimento, ovvero la previsione della pena detentiva non carceraria come una delle pene principali del codice penale.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.3.

Gianluca BUONANNO (LNA) contesta l'uso dello strumento della delega legislativa.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento in questione.

Marco MARCOLIN (LNA) ritiene che il provvedimento rappresenti un indulto mascherato.

Roberto CAON (LNA) si stupisce di vedere una maggioranza disposta ad approvare un simile provvedimento.

Guido GUIDESI (LNA) manifesta la propria contrarietà all'emendamento 1.500 del Governo.

Matteo BRAGANTINI (LNA) ribadisce come la delega non risolve il problema del sovraffollamento carcerario.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.3.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che dal subemendamento Molteni 0.1.500.4 al subemendamento Molteni 0.1.500.8, le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Ricorda che in questi casi il Presidente della Commissione, per motivi di economia procedurale, può porre in votazione l'emendamento che più si allontana dal testo originario e quello che più vi si avvicina. Qualora tali emendamenti risultino respinti, si intenderanno respinti anche tutti gli emendamenti compresi nella serie, mentre in caso di approvazione di uno degli emendamenti saranno posti conseguentemente in votazione tutti gli emendamenti compresi nella serie. Nel caso di specie, saranno posti in votazione i due emendamenti all'inizio ed alla fine della serie a scalare. Pone quindi in votazione prima il subemendamento Molteni 0.1.500.4 e quindi il subemendamento Molteni 0.1.500.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 0.1.500.4 e Molteni 0.1.500.8, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.9, volto a sopprimere la lettera a) dell'emendamento 1.500, ritenendo che il limite edittale della pena sia troppo elevato.

Tancredi TURCO (M5S) annuncia il voto favorevole sul subemendamento Molteni 0.1.500.9.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.9.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che dal subemendamento Molteni 0.1.500.10 al subemendamento Molteni 0.1.500.12, le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Pone quindi in votazione prima il subemendamento Molteni 0.1.500.10 e quindi il subemendamento Molteni 0.1.500.12.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.10 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando la coerenza del collega Scalfarotto che ha affermato che il provvedimento è inutile.

Ivan SCALFAROTTO (PD) ritiene che forse l'onorevole Molteni lo abbia confuso con qualcun altro.

Roberto CAON (LNA) ritiene che non abbia senso che un detenuto possa passare sei anni rinchiuso dentro un appartamento.

Gianluca BUONANNO (LNA) rileva che la pena detentiva domiciliare è una pena inadeguata in quanto rapportata a reati di particolare gravità sociale.

Marco MARCOLIN (LNA) ritiene che il subemendamento 0.1.500.10 sia pienamente condivisibile.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) precisa che gli emendamenti del suo gruppo tendono a restringere l'ambito di applicazione della misura in esame.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'unico emendamento presentato dal proprio gruppo sul limite della pena fissato a tre anni, proprio al fine di escludere dall'applicazione della nuova pena una serie di reati sicuramente gravi, rilevando inoltre come la scelta di

non presentare emendamenti a scalare renda chiara l'intenzione non ostruzionistica del suo gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Molteni 0.1.500.10 e Molteni 0.1.500.12, intendendosi pertanto respinti tutti i subemendamenti compresi nella serie.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il subemendamento 0.1.500.54 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.54.

Vittorio FERRARESI (M5S) auspica che si possa esprimere parere favorevole sul suo subemendamento 0.1.500.2, trattandosi di una ragionevole specificazione normativa.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento in questione che consentirebbe di sottoporre a lavoro di pubblica utilità un soggetto condannato quale, ad esempio, Cesare Previti.

La Commissione respinge il subemendamento Ferraresi 0.1.500.2.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.13 sottolineando la genericità assoluta del principio di delega di cui alla lettera c-bis).

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.13.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita al ritiro dei subemendamenti da 0.1.500.39 a 0.1.500.84, ribadendo come il tema delle esclusioni oggettive possa opportunamente costituire il contenuto di un ordine del giorno.

Nicola MOLTENI (LNA) non accoglie l'invito al ritiro delle proposte emendative e rileva come un simile ordine del giorno non appaia affatto opportuno né dignitoso

per il Parlamento. È doveroso, al contrario, un dibattito serio su alcuni reati particolarmente gravi che dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo tipo di pena.

Matteo BRAGANTINI (LNA) elenca una serie di reati di estrema gravità con pena edittale massima fino a sei anni, che dovrebbero rientrare tra le esclusioni oggettive.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) sottolinea come una delega non possa assolutamente iniziare con la formula «valutare l'opportunità di».

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.39.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) illustra il subemendamento Molteni 0.1.500.14 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.14.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il proprio subemendamento 0.1.500.40 e ne raccomanda l'approvazione.

Gianluca BUONANNO (LNA) ritiene che il subemendamento possa ridurre gli effetti negativi prodotti dal provvedimento sulla sicurezza pubblica, evitando che ne possano beneficiare, ad esempio, dei rumeni senza fissa dimora.

Roberto CAON (LNA) sottolinea come il provvedimento possa demotivare le forze dell'ordine.

Marco RONDINI (LNA) ritiene indispensabile specificare i reati per i quali non si applica la reclusione domiciliare, compreso lo *stalking*.

Tancredi TURCO (M5S) si dissocia dalle affermazioni di Buonanno in relazione ai rumeni, che non necessariamente sono senza fissa dimora e pericolosi per l'ordine pubblico.

Gianluca BUONANNO (LNA) replica che si è limitato a fare un esempio, trattandosi del caso più frequente.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.40.

Nicola MOLTENI (LNA) in relazione all'atteggiamento assolutamente contrario della Commissione in relazione ai suoi emendamenti, sottolinea come il suo gruppo stia ponendo questioni serie in relazione a reati molto gravi.

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.1.500.41.

Nicola MOLTENI (LNA) dichiara di essere disponibile a non intervenire sui prossimi subemendamenti se qualche componente di genere femminile, appartenente alla della maggioranza, spiegasse per quale motivo non si interviene in modo sistematico inserendo tra le esclusioni oggettive tutti quei reati che vedono le donne come vittime, come, ad esempio, lo *stalking*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica, sottolineando come, in questa materia, sia opportuno un intervento sistematico, non limitato all'istituto in esame.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che la presidente, relatrice del provvedimento, in primo luogo non debba accettare supinamente le decisioni del Governo, delegandolo all'individuazione delle esclusioni oggettive.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Molteni 0.1.500.42, 0.1.500.43 e 0.1.500.38.

Nicola MOLTENI (LNA) si sofferma sul suo subemendamento 0.1.500.45, che prevede tra le esclusioni oggettive lo *stalking* ed il traffico di influenze illecite, la cui introduzione nell'ordinamento è stata considerata nella scorsa legislatura quasi come una svolta epocale.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento in questione.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottolinea l'importanza di inserire lo *stalking* tra le esclusioni oggettive.

Roberto CAON (LNA) ritiene che respingendo il subemendamento in questione si vanificherebbe il lavoro della precedente legislatura.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) raccomanda l'approvazione del subemendamento Molteni 0.1.500.45.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Molteni 0.1.500.45, 0.1.500.15, 0.1.500.16, 0.1.500.17, 0.1.500.18, 0.1.500.19, 0.1.500.20, 0.1.500.21, 0.1.500.22, 0.1.500.23, 0.1.500.24, 0.1.500.25 e 0.1.500.26.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira i propri subemendamenti 0.1.500.27, 0.1.500.28, 0.1.500.29, 0.1.500.30, 0.1.500.31, 0.1.500.32, 0.1.500.33, 0.1.500.34, 0.1.500.35, 0.1.500.37, 0.1.500.46, 0.1.500.47, 0.1.500.48, 0.1.500.49, 0.1.500.50, 0.1.500.51, 0.1.500.52, 0.1.500.53, 0.1.500.55, 0.1.500.56, 0.1.500.57, 0.1.500.58, 0.1.500.59, 0.1.500.60, 0.1.500.61, 0.1.500.62, 0.1.500.63, 0.1.500.64, 0.1.500.65, 0.1.500.66, 0.1.500.67, 0.1.500.68, 0.1.500.69, 0.1.500.70, 0.1.500.71, 0.1.500.72, 0.1.500.73, 0.1.500.74, 0.1.500.75, 0.1.500.76, 0.1.500.77, 0.1.500.78, 0.1.500.79, 0.1.500.80, 0.1.500.81, 0.1.500.82, 0.1.500.83 e 0.1.500.84.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra il suo subemendamento 0.1.500.85, volto a rendere effettiva la possibilità di controlli dei detenuti presso il domicilio, senza far venire meno la funzione di presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine. Tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso lo stanziamento di risorse adeguate.

guate. Ritiene gravissimo che su tale emendamento vi sia il parere contrario del relatore e del Governo.

Roberto CAON (LNA) auspica che nella Commissione vi sia l'onestà intellettuale necessaria per approvare questo subemendamento.

Guido GUIDESI (LNA) dichiara che questo subemendamento è di totale buon senso.

Gianluca BUONANNO (LNA) osserva che il subemendamento contiene una proposta molto sensata, che almeno il PDL dovrebbe accogliere.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che il subemendamento è di estrema importanza e che, comunque, non spetta a questa Commissione porsi la questione della copertura finanziaria.

Alessia MORANI (PD) ricorda che anche il PD condivide la necessità dell'aumento delle risorse a favore delle forze dell'ordine, ma non è questa la sede per procedere in tal senso, in quanto occorre un intervento più ragionato.

Marco RONDINI (LNA) ritiene impensabile che questo provvedimento entri in vigore senza il contestuale rafforzamento delle forze dell'ordine.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che non sia questa la sede opportuna per provvedere in tal senso, ma assicura che con il Governo, in vista dell'esame in Assemblea, sarà fatta una verifica sulle possibilità di intervento.

La Commissione respinge il subemendamento 0.1.500.85.

Nicola MOLTENI (LNA) ribadisce la totale contrarietà all'emendamento 1.500 del Governo.

Il sottosegretario Cosimo FERRI ritiene che la materia oggetto del subemenda-

mento debba essere rivista in un quadro più generale in vista dell'esame in Assemblea verificando se vi sia la finanziaria per procedere come ivi previsto.

Gianluca BUONANNO (LNA) fa presente come l'opinione pubblica non comprenda un provvedimento del genere senza dotare le forze dell'ordine degli strumenti necessari.

Vittorio FERRARESI (M5S) annuncia il voto contrario sull'emendamento 1.500 del Governo.

La Commissione approva l'emendamento del Governo 1. 500 (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 1.500 non saranno posti in votazione gli emendamenti a partire dall'emendamento Molteni 1.12 fino all'emendamento Molteni 1.57.

La Commissione respinge gli emendamenti Molteni 1.21 e Molteni 1.20.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che dall'emendamento Molteni 1.67 all'emendamento Molteni 1.62, le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Pone quindi in votazione prima l'emendamento Molteni 1.67 e quindi l'emendamento Molteni 1.62.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.67 e Molteni 1.62, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sull'emendamento Colletti 1.5, ritiene che si debba riaprire la discussione sulla tematica dei braccialetti elettronici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.5 e Cirielli 1.69.

Nicola MOLTENI (LNA), intervenendo sul proprio emendamento 1.19, volto ad escludere che i recidivi possano beneficiare della pena detentiva domiciliare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.19, 1.18, 1.17, 1.16, 1.15, 1.68.

Antonio MAROTTA (PdL) ritira i propri emendamenti 1.8 e 1.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.13 e 1.14.

Nicola MOLTENI (LNA) illustra l'emendamento 2.12 volto a sopprimere l'articolo 2, ritenendo che l'istituto della messa alla prova, di per sé condivisibile, non sia applicabile con riferimento a reati così gravi come quelli previsti.

Andrea COLLETTI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento in questione, ritenendo che la disciplina del testo debba comunque essere modificata.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.12 e Cirielli 2.65, fatto proprio dall'onorevole Fedriga.

Donatella FERRANTI, *presidente*, chiede all'onorevole Ermini se intende riformulare l'emendamento 2.1 relativo all'individuazione dei reati per i quali è applicabile la messa alla prova in maniera tale che sia uguale all'emendamento dei relatori 2.130, del quale ne condivide sostanzialmente il contenuto.

David ERMINI (PD) dichiara di riformulare il suo emendamento nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato 3*).

La Commissione respinge il subemendamento Molteni 0.2.130.1.

La Commissione approva gli identici emendamenti 2.130 dei relatori e Ermini 2.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che dall'emendamento Molteni 2.15 all'emendamento Molteni 2.13, le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Pone quindi in votazione prima l'emendamento Molteni 2.15 e quindi l'emendamento Molteni 2.13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.15 e Molteni 2.13, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che un rilevante numero di proposte emendative, il primo di questi è l'emendamento Molteni 2.16, è volto a prevedere l'esclusione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova in relazione a specifiche fattispecie di reato. Si tratta in particolare degli emendamenti da Molteni 2.16 a Colletti 2.3. Ora quindi sarà posto in votazione il principio della esclusione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova a specifiche fattispecie di reato. In caso di approvazione del principio saranno poste in votazione le singole proposte emendative riconducibili a tale principio; in caso di reiezione tali proposte emendative si intenderanno respinte.

Nicola MOLTENI (LNA) interviene sul principio, facendo presente che ancora una volta viene in questione l'opportunità di escludere lo *stalking*.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che lo *stalking* debba essere assolutamente escluso dalla messa alla prova. Invita quindi a votare a favore del principio.

Gianluca BUONANNO (LNA) si meraviglia che con tante deputate presenti non ci siano interventi sul tema dello *stalking*.

Alessia MORANI (PD) ricorda di avere presentato un emendamento sullo *stalking* ma concorda sull'opportunità di votare ora sul principio.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che occorra una cultura della prevenzione e una cultura della pena che non sia solo carceraria.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ritiene che l'onorevole Rossomando abbia eluso il problema, poiché la realtà la messa alla prova non si adatta a reati come lo *stalking*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, pone pertanto in votazione il principio della esclusione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova a specifiche fattispecie di reato.

La Commissione respinge il principio posto in votazione dal Presidente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, a seguito della reiezione del principio posto in votazione, si intendono respinte le seguenti proposte emendative: Molteni 2.16, 2.39, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.40, 2.47, 2.46, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.43, 2.44, 2.45, 2.41, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.42, 2.32, 2.33, Morani 2.2, Molteni 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38 e Colletti 2.3.

Tancredi TURCO (M5S) illustra il proprio emendamento 2.6 che interviene con riferimento ad una delle questioni che maggiormente determinano l'affollamento delle carceri, ovvero la normativa sugli stupefacenti.

Walter VERINI (PD) personalmente condivide lo spirito dell'emendamento, ma ritiene più opportuno l'invito al ritiro in quanto la materia merita di essere affrontata separatamente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Turco 2.6 e il subemendamento Ferraresi 0.2.100.1; approva l'emendamento dei relatori 2.100 (*vedi allegato 3*) e respinge il subemendamento Cirielli 2.64.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento dei relatori 2.100 non sarà posto in votazione l'emendamento Molteni 2.48.

La Commissione respinge gli emendamenti Molteni 2.53, 2.52 e 2.51.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che dall'emendamento Ferraresi 2.7 all'emendamento Molteni 2.54, le differenze sono dovute esclusivamente a variazioni a scalare di cifre. Pone quindi in votazione prima l'emendamento Ferraresi 2.7 e quindi l'emendamento Molteni 2.54.

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.7, sottolineando come il termine di trenta giorni previsto nel testo sia troppo breve.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 2.7 e Molteni 2.54, intendendosi pertanto respinti tutti gli emendamenti compresi nella serie; respinge inoltre subemendamenti Molteni 0.2.101.1 e Ferraresi 0.2.101.2, ed approva gli identici emendamenti 2.101 dei relatori e Marotta 2.11 (*vedi allegato 3*); respinge gli emendamenti Molteni 2.59, 2.58, 2.57, 2.56 e 2.55 e l'emendamento Cirielli 2.63; respinge gli emendamenti Ferraresi 2.8, Molteni 2.61, 2.62, 2.60, e Ferraresi 2.9; respinge gli identici emendamenti Cirielli 3.17 e Molteni 3.15: approva gli emendamenti dei relatori 3.100, 3.101, 3.103 e 3.107 (*vedi allegato 3*); respinge gli emendamenti Cirielli 3.16, Ferraresi 3.3, Molteni 3.18, 3.16, 3.17.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede le ragioni per le quali vi sia parere contrario sui suoi emendamenti 3.1, 3.6 e 3.4.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, replica all'onorevole Ferraresi confermando il parere contrario.

Il sottosegretario Cosimo FERRI conferma anch'egli il parere contrario.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di non condividere le ragioni alla base della contrarietà dei pareri.

Sofia AMODDIO (PD) ritiene che gli emendamenti confondano le competenze del pubblico ministero e del giudice.

Vittorio FERRARESI (M5S) insiste nel raccomandare l'approvazione dei propri emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, gli emendamenti Ferraresi 3.1, 3.6 e 3.4; approva quindi l'emendamento dei relatori 3.104. (*vedi allegato 3*).

Vittorio FERRARESI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.5, 3.7, 3.8 e 3.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 3.5, Molteni 3.21, 3.20, 3.19, 3.22 e 3.23; approva gli emendamenti dei relatori 3.105 e 3.106 (*vedi allegato 3*); respinge gli emendamenti Ferraresi 3.7, Ferraresi 3.8, Molteni 3.24, Ferraresi 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12; respinge gli identici emendamenti Cirielli 4.3, Molteni 4.1, 4.2 e il subemendamento Molteni 0.4.101.1; approva l'emendamento dei relatori 4.101 (*vedi allegato 3*), respinge il subemendamento Ferraresi 0.4.100.1 ed

approva l'emendamento dei relatori 4.100 (*vedi allegato 3*); respinge gli emendamenti Cirielli 5.1 e 6.1 ed approva gli emendamenti dei relatori 6.101 e 6.102 (*vedi allegato 3*); respinge il subemendamento Molteni 0.6.103.1 ed approva l'emendamento dei relatori 6.103 (*vedi allegato 3*); respinge gli emendamenti Ferraresi 7.1, Cirielli 7.2, Chiarelli 7.3, Cirielli 8.1, 9.1 e 10.6 e Ferraresi 10.1 e 10.6.

Nicola MOLTENI (LNA) ritira l'emendamento 10.5.

La Commissione respinge gli emendamenti Cirielli 11.1, 12.1, 13.1 e 14.1.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 1.45 di mercoledì 19 giugno 2013.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 22.25 alle 22.30.

ALLEGATO 1

DL 43/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. C. 1197 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

premesso che l'articolo 5, comma 1, lettera e) prevede una disciplina speciale per la tutela dei segni distintivi di Expo 2015, con apposite sanzioni amministrative;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 5, comma 1, lettera e), valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le sanzioni amministrative ivi previste con la disciplina del codice penale relativa a fattispecie identiche o analoghe.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

**EMENDAMENTI DEI RELATORI E DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 1.500 DEL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

0. 1. 500. 3. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: fasce orarie inserire le seguenti: in ogni caso in misura non inferiore a centottanta giorni.

0. 1. 500. 4. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: fasce orarie inserire le seguenti: in ogni caso in misura non inferiore a novanta giorni.

0. 1. 500. 5. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: fasce orarie inserire le seguenti: in ogni caso in misura non inferiore a sessanta giorni.

0. 1. 500. 6. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: fasce orarie inserire le seguenti: in ogni caso in misura non inferiore a quarantacinque giorni.

0. 1. 500. 7. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera 0a), dopo le parole: fasce orarie inserire le seguenti: in ogni caso in misura non inferiore a trenta giorni.

0. 1. 500. 8. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

0. 1. 500. 9. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: uno.

0. 1. 500. 10. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: due.

0. 1. 500. 11. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

*** 0. 1. 500. 1.** Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

*** 0. 1. 500. 12.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: corrispondente alla pena irrogata aggiungere le seguenti: con previsione dell'obbligo

di prestare, per il condannato un lavoro di pubblica utilità non retribuito.

0. 1. 500. 2. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: valutare la possibilità di.

0. 1. 500. 13. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 346-bis, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale articolo 189 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 39. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i seguenti reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale articolo 189 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 14. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 40. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale articolo 189 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 41. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale articolo 189 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 42. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 640 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 640 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 38. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 346-bis, 612-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 45. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 316 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 15. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme so-

ciale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 316-ter del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 318 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 323 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 346-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 388 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 388-ter del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 420 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 424 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 474 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 478 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 600-bis, comma 2, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 600-ter, comma 4, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 600-octies del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 610 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 31. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 614 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 32. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 624 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 33. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 633 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 34. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 640 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 189 comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 37. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: i reati di cui agli articoli 346-bis, 612-bis del codice penale articolo 189 comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale con le seguenti: il reato di cui all'articolo 22, comma 12, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 47. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 6, comma 3, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 12, comma 1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui articolo 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 52. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), aggiungere dopo la parola: possa la seguente: anche.

0. 1. 500. 54. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 280-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 283 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 289 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 304 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 58. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 336 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 59. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 343 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 61. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 353 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 62. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 356 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 63. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 368 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 64. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 372 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 65. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 373 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 66. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 374-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 67. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 414 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 68. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 423-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 69. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 429 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 70. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 431 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 71. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 432 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 72. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 433 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 73. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 434 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 74. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 435 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 75. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 476, primo comma, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 76. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 556 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 77. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 564 del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 78. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 572, primo comma, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 79. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 588, secondo comma, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 80. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 624-bis, commi 1 e 2, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 81. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 635-quater del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 82. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 83. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera c-bis), sostituire le parole: singoli reati di grave allarme sociale *con le seguenti:* il reato di cui all'articolo 648, secondo comma, del codice penale.

Conseguentemente sopprimere le parole: se punti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

0. 1. 500. 84. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c-bis) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui ai commi *a)* e *b)* del presente articolo, disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 500 milioni di euro annui delle dotazioni di uomini mezzi delle forze di polizia impegnate in attività connesse al contenuto della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di turn-over limitazione delle assunzioni del comparto. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 196/2009 delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

0. 1. 500. 85. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione l'arresto presso l'abitazione del condannato altro luogo pubblico privato di cura, assistenza accoglienza, di seguito denominato « domicilio » di durata continuativa per singoli giorni della settimana per fasce orarie.

Conseguentemente sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che per delitti puniti con la reclusione fino sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata.

Conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: punite con la pena dell'arresto, *inserire le seguenti:* sola congiunta alla pena pecuniaria, *sopprimere le parole:* continuativo, per singoli giorni della settimana per fasce orarie.

Conseguentemente dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo quattro anni.

1. 500. Il Governo.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 2.130.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, sostituire le parole: nonché per delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale *con le seguenti:* nonché del delitto di cui alla lettera *g)*, dell'articolo 552, comma 2, del codice di procedura penale con esclusione dell'ipotesi prevista punita dell'articolo 648, comma 1, codice penale.

0. 2. 130. 1. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, primo comma, dopo le parole: alla pena pecuniaria *inserire le seguenti:* nonché per delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale.

2. 130. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 2.100.

Sostituire le parole: può implicare con le seguenti: implica.

0. 2. 100. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, secondo comma, sostituire le parole da: La messa alla prova *alle parole:* comportare l'osservanza *con le seguenti:* La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose pericolose dallo stesso derivanti, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato dal reato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le prescrizioni comportamentali gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere di attenuare le conseguenze del reato, considerando tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale.

2. 100. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 2.101.

Sostituire le parole: concessa più di due volte, ne più di una volta se tratta di

reato della stessa indole *con le seguenti:* concessa in ogni caso per non più di una volta.

0. 2. 101. 1. Molteni, Attaguile.

Sostituire la parola: due con la seguente: una.

Conseguentemente sopprimere le seguenti parole: ne più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

0. 2. 101. 2. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, ne più di una volta se tratta di reato della stessa indole.

2. 101. I Relatori.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, l'alinnea, sostituire le parole: il quale in ogni caso prevede *con le seguenti:* ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:

3. 100. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo le parole: dell'imputato *inserire la seguente:* nonché.

3. 101. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo la parola: necessario inserire le seguenti: possibile.

3. 103. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, alla lettera a), sostituire le parole: la conciliazione con le seguenti: la mediazione.

3. 107. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quater comma 3, dopo le parole: il giudice inserire le seguenti: in base parametri di cui all'articolo 133 del codice penale.

Conseguentemente al comma 4 del medesimo capoverso sostituire le parole da: può integrare alla fine del comma, con le seguenti: ed fini di cui al comma 3 può integrare modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

3. 104. I Relatori.

Al comma 1 lettera a), capoverso ART. 464-quinquies, comma 1, dopo le parole: gli obblighi inserire le seguenti: relativi alle condotte riparatorie risarcitoria.

3. 105. I Relatori.

Al comma 1 lettera a), capoverso ART. 464-quinquies, comma 1, sostituire le parole da: solo fino alla fine del comma, con le seguenti: solo per gravi motivi.

3. 106. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 4.101.

Al comma 01, dopo la parola: reato inserire le seguenti: nonché che ai fini

dell'ammissione deve altresì dimostrare di aver tenuto condotte volte all'eliminazione delle conseguenze sia esse dannose pericolose tese al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa.

0. 4. 101. 1. Molteni, Attaguile.

Prima del comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo l'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989 271, inserito il seguente:

«ART. 141-bis. – (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). – Il pubblico ministero anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, che l'esito positivo della prova estingue il reato.

4. 101. I Relatori.

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 4.100.

All'ultimo periodo sostituire la parola: mediazione con la seguente: conciliazione.

0. 4. 100. 1. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso ART. 191-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato l'adesione dell'ente del soggetto, presso il quale l'imputato chiamato svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio

trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi tal fine di centri strutture pubbliche private presenti sul territorio.

4. 100. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 1 sostituire la parola: necessità con la seguente: modalità.

6. 101. I Relatori.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in

merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

6. 102. I Relatori.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 6.103.

Sostituire le parole: del Tribunale con le seguenti: della Corte di Appello.

0. 6. 103. 1. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis. – (Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato). – 1. Ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

6. 103. I Relatori.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 331 Ferranti e C. 927 Costa.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) prevedere, tra le pene principali, la reclusione e l'arresto presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », di durata continuativa o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie;

conseguentemente sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che per i delitti puniti con la reclusione fino a sei anni, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata;

conseguentemente alla lettera b), dopo le parole: punite con la pena dell'arresto, inserire le seguenti: sola o congiunta alla pena pecuniaria, e sopprimere le parole: , continuativo, per singoli giorni della settimana o per fasce orarie,;

conseguentemente dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) valutare la possibilità di escludere l'applicazione della reclusione presso il domicilio per singoli reati di grave allarme sociale se puniti con pene non inferiori nel massimo a quattro anni;

1. 500. Il Governo.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, primo comma, dopo le parole alla pena pecuniaria inserire le seguenti: nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale.

*** 2. 130.** I relatori.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, primo comma, dopo le parole alla pena pecuniaria inserire le seguenti: nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale.

*** 2. 1.** Ermini (*nuova formulazione*).

Al comma 1, capoverso Art. 168-bis, secondo comma, sostituire le parole da: La messa alla prova alle parole: comportare l'osservanza con le seguenti: La messa alla prova comporta la prestazione di condotte dannose o pericolose dallo stesso derivanti, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato dal reato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, la prestazione di un lavoro di pubblica utilità, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;

2. 100. I relatori.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

*** 2. 101.** I relatori.

Al comma 1, capoverso articolo 168-bis, sostituire il quarto comma con il seguente: la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di due volte, né più di una volta se si tratta di reato della stessa indole.

*** 2. 11.** Marotta.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, l'alea, sostituire le parole: il quale in ogni caso prevede con le seguenti: ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede.

3. 100. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo

le parole: dell'imputato inserire la seguente: nonché.

3. 101. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera a), dopo la parola: necessario inserire le seguenti: e possibile.

3. 103. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-bis, comma 4, alla lettera c), sostituire le parole: la conciliazione con le seguenti: la mediazione.

3. 107. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quater, comma 3, dopo le parole: il giudice inserire le seguenti: in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale.

Conseguentemente al comma 4 del medesimo capoverso sostituire le parole da: può integrare alla fine del comma, con le seguenti: ed ai fini di cui al comma 3 può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.

3. 104. I relatori.

All'articolo 3, comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quinquies, comma 1, dopo le parole: gli obblighi inserire le seguenti: relativi alle condotte riparatorie o risarcitoria.

3. 105. I relatori.

Al comma 1, lettera a), capoverso articolo 464-quinquies, comma 1, sostituire le parole da: e solo fine alla fine del comma, con le seguenti: e solo per gravi motivi.

3. 106. I relatori.

ART. 4.

Prima del comma 1, premettere il seguente:

01. Dopo l'articolo 141 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 141-bis. (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). Il pubblico ministero anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato ».

4. 101. I relatori.

Al comma 1, capoverso ART. 191-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto, presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificatamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché, sulla possibilità di svolgimento di

attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

4. 100. I relatori.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: necessità con la seguente: modalità.

6. 101. I relatori.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

6. 102. I relatori.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato).

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

6. 103. I relatori.